

05330

2011

\_5330

n. 80217/2009 R.G.



DP.1111 DI CANCELLF.:MA  
Grc. Sciel 10/41 1989  
Ministero dr Giustizia.

PAGAMENTO ASSOLTO  
20 APR 2011  
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena BACCOLINI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di iscritta al n. 80217/2009 R.G. promossa da:  
**ALDO BOZZI** (C.F. BZZLDA34C12H501E) in proprio ed  
elettivamente domiciliato in Largo Schuster, 1 MILANO

**ATTORE**

*contro*

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80185690585), in persona del Ministro pro tempore, con il  
patrocinio dell' **AVVOCATURA DELLO STATO** di Milano elettivamente domiciliato in VIA Freguglia n. 1  
MILANO presso gli uffici dell' **AVVOCATURA DELLO STATO** di Milano

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** con il patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA DELLO**  
**STATO** ed elettivamente domiciliata in via Freguglia 1 MILANO presso gli uffici dell'**AVVOCATURA**  
**DELLO STATO** di Milano

**CONVENUTI**

*e contro*

**MANIACI FAUSTO** (C.F. MNCST41D24L2191) in proprio ed elettivamente domiciliato in Via Podgora n.  
12 , 12/B MILANO

**MORELLI PIETRO** (C.F. MRLPRC751307F205W) in proprio ed elettivamente domiciliato in LARGO  
SCHUSTER 1 MILANO

**PORQUEDDU GIUSEPPE** (C.F. PRQGP1<sup>3</sup>35T06G962Z) rappresentato e difeso dall'aw. TANI  
CLAUDIO STEFANO ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il  
difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**MORETTI PAOLO** (C.F. MRTPLA69T10E648U) in proprio ed elettivamente dor obliato in VIA  
LEOPARDI i MILANO

NU 80221  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
20 APR 2011  
RICHIESTA N.,/L 1.A,(1  
COPIA CONFORME CON-  
SENZA URGENZA  
PLICATE MARCHE PER DIRITTI  
12 x 10.64

Presentata alla conf  
del Stato 18.4.11

**BESOSTRI FELICE** (C.F. BSSFCC44D23M172R) in proprio ed elettivamente domicili\* in PIAZZA GRANDI, 5 MILANO

**VETRANO GIUSEPPE** (C.F. VTRGPP6OPO8A509C) rappresentato e difeso dall'avv. ORSINO LAURA elettivamente domiciliato in VIA OLGETTINA 65 MILANO presso il difensore avv. ORSINO LAURA

**DI MARO BIAGIO** (C.F. DMRBG158E.27F799W) in proprio, ed elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 4 MILANO

**SALATINO MARIA** (C.E. SLTMRA41R44F839G) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO e domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**ALDO OLIVIERO** (C.F. LVRLDA34A01F839H) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**BARBERA ANNAGRAZIA** (C.F. BRBNGR48L49B041K) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**SETTI ANDREA FRANCO** (C.F. STTNRF45E11F2050) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO ed elettivamente domiciliato in Largo Schuster, 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**NIDASIO DANIELA** (C.F. NDSDNL47C50F205P) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**PROVENZALI GINO** (C.F. PRVGNI38A04E8971) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**PINTO FEDERICA** (C.F. PNTERC91E71F839B) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**DI SOMMA NICOLETTA** (C.F. DSMNLT64H56F839B) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO e elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**POSA MASSIMILIANO** (C.E. PSOMSM66B05F839U) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO e elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**ESPOSITO MADDALENA** (C.E. SPSMDL71L56G812M) rappresentata e difesa dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO e elettivamente domiciliata in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

A handwritten mark or signature in the top right corner of the page, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes.

**OLIVIERO GIANFRANCO** (C.F. LVRGFR65R03F839W) rappresentato e difeso dall'avv. TANI CLAUDIO STEFANO ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO

**LUCIANI LUIGI** (C.F. LCNLGU49C11F051D) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**MIGLIAVACCA BOSSI DARIO** (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**GALLO DOMENICO** (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster, 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**STECCANELLA MAURIZIO** (C.F. ) in proprio ed elettivamente domiciliato in Via A. Saffi, 23 MILANO

**FRANCIOSI CARLA** (C.F. FRNCRL47L48H803R) rappresentata e difesa dall'avv. BOZZI ALDO e elettivamente domiciliato in Largo Schuster 1 MILANO presso il difensore avv. BOZZI ALDO

**ZECCA EMILIO** (C.F. ZCCMLE34M25H501K) in proprio ed elettivamente domiciliato +++++

**TANI CLAUDIO** (C.F. TNACLD44A09B819K) in proprio ed elettivamente domiciliato in LARGO SCHUSTER 1 MILANO

***INTERVENUTI***

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/2/2011 e con conclusioni - da intendersi integralmente trascritte - ribadite all'udienza del 17/3/2011 fissata per la discussione ex art. 281 quinquies cpc

*Cly*



**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'attore avvocato **Aldo Bozzi** il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, Largo Idefonso Schuster, n. 1.,

**CONCLUSIONI**

Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

**accertare e dichiarare il diritto dell'attore** - Aldo Bozzi cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 (**doc. 1**) - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, ad. 1, secondo comma, ad. 2, art. 48, secondo e terzo comma, ad. 58, primo comma, ad. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, ad. 92, secondo comma, ad. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

L'attore chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. in relazione all'ad. 128 c.p.c., che venga fissata l'udienza pubblica di discussione.

# TRIBUNALE CIVILE DI MILANO



**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**  
**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **DANIELA NIDASIO**, rappresentata e difesa, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

## CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale** delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**





**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/109 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **GINO PROVENZALI**, rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Iridefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

# TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

## **Sezione Prima Civile**

**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **ANDREA FRANCO SERRI**, rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Lallo ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

### **CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

- **previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,
- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il • ro • rio diritto di voto libero e diretto così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **ANNAGRAZIA BARBERA**, rappresentata e difesa, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di-intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: **previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, Quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, ad. 1, secondo comma, art. 2, ad. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, ad. 1, secondo comma, ad. 2, ad. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, ad. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e limiti poteri del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, ad. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**  
**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **DOMENICO GALLO**, rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Idefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.: **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

- in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccani**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **Carla Franciosi**, rappresentata e difesa, dall'aw. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Idefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al ris etto delle forme e dei limiti circa la intan ibilità c10~lente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

- in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **LUIGI LUCIANI** rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.: **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intan•ibilità del •otere del Presidente della Re•ubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

# TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

## **Sezione Prima. Civile**

Giudice Unico Dott.ssa Baccolini

### FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELLA CAUSA N. 80217109 DEL R.G.

Nell'interesse dell'interveniente sig. DARIO MIGLIAVACCA, rappresentato e difeso, dall'avv. Aldo Sozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildelfonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

### CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, ad. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, ad. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

- in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.



**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **ALDO OLIVIERO**, rappresentato e difeso dall'av. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildelfonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: **previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.





**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **MARIA SALATINO**, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildelfonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: **previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intanabilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio** dagli articoli 1, secondo comma, art 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 135 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig, **FEDERICA FINTO**, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

- previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,
- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il. qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, ad. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, ad. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e ad. 138 della Costituzione;
  - in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Sezione Prima Civile**

**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**


**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL RG**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **NICOLETTA Di SommA,t** rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,



- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto ai rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **MASSIMILIANO POSA**, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: **previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al risetto delle forme e dei limiti circa la intan•ibilità del •otere del Presidente della Re•ubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

- in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese,



**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217109 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig.ra **MADDALENA ESPOSITO**, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano Largo Ildefonso Schuster n. 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; **quanto all'elezione del Senato della Repubblica**, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; **quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio**, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

**Sezione Prima Civile**

Giudice Unico Dott.ssa Baccolini

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI




**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217109 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. **GIANFRANCO OLIVIERO**, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano Largo Ildefonso Schuster n, 1, come da procura ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di intervento,

**CONCLUSIONI**

'Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: **previa rimessione alla Corte Costituzionale** delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,



- accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; Quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. avvocato **Paolo Moretti**, quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, Largo Ildefonso Schuster n.1,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla



risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.





# TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

## **Sezione Prima Civile** **Giudice Unico Dott.ssa Baccolini** **FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

### NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.

Nell'interesse dell'interveniente sig. 06 HY Chi Et rappresentato e difeso,  
(F1'6) p ( fy f? t2 presso il quale è elettivamente domiciliato in  
Milano (14 .511 Art/-9 TECc O h' é, come da procura ed elezione di domicilio allegata in  
calce all'atto di intervento,

### CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale,** delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio** quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dai combinati disposti degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; Quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intanabilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

- in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

# TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

## Sezione Prima Civile Giudice Unico Dott.ssa Baccolini

### FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.

Nell'interesse dell'interveniente sig. \_\_\_\_\_ (LA \_\_\_\_\_ P. P. Z. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso,  
dall'avv. LA u c LA 1 0 k Z r N O presso il quale è elettivamente domiciliato in

- Milano 41A A rr (K.14) s<sup>com</sup>orne da procura ed elezione di domicilio allegata in  
calce all'atto di intervento,

### CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - &raccolimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna del convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

,seppe Porqueddu

gravi violazioni delle norme costituzionali qui di seguito specificate - dalla Legge 21 dicembre 2005 n. 270 e per le ragioni già indicate nell'atto introduttivo del giudizio e nell'atto di intervento volontario. da intendersi qui integralmente richiamate, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza;

D = NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'attore, Avv. Aldo Boni, è titolare del

diritto di voto libero e diretto, assoluto ed inconculcabile, e di poterlo quindi esercitare, encretam ente ed effettivamente, senza gli impedimenti derivanti dalle norme contenute nella citata legge 21 dicembre 2005 n. 270 di cui viene con denunciata l'illegittimità costituzionale, siccome costituzionalmente attribuito e garantito:

quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 5<sup>6</sup>, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo I della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, prima comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

SI CHIEDE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE, COMPETENZE ED ONO-

RARI DI CAUSA, anche in caso di resistenza alla domanda attrice e soccombenza delle parti convenute. in annntn

**Aw. Giuseppe Porqueddu**

Via Francesco Baracca, n. 20  
25128 BRESCIA  
Tel. 038220382 - Fax 030300147

-1

U--/OL

RG. n. 80217/2009

Dott.ssa Baccolini

Udienza di p.c. 2 febbraio 2011

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

### **FOGLIO DI CONCLUSIONI**

**per**

l'interveniente **Avv. GIUSEPPE PORQUEDDU**, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. I, presso l'Avv. Aldo Bozzi

**contro**

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in via Freguglia n. i

### **IL GIUDICE UNICO**

**PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**VOGLIA**

**A** = ogni contraria istanza e deduzione disattesa;

**B** = **IN RITO**, dichiarare ammissibile l'intervento del qui sottoscritto concludente, Avv. Giuseppe Porqueddu, avendo egli il medesimo interesse dell'Attore, Avv. Aldo Bozzi, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (Brescia);

**C** = **IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALI**, e previa sospensione del presente giudizio, rimettere atti e parti dinanzi alla Corte Costituzionale, per la decisione delle già dedotte questioni di il-

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Sezione Prima Civile**

**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

legittimità costituzionale del vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e del D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, e per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificati ed integrati - con

### NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.

Nell'interesse dell'interveniente sig. avvocato Felice C. Besostri, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano piazza Grandi n. 5,

### CONCLUSIONI

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale**, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto dell'attore e del qui interveniente - cittadini italiani ed elettori iscritti ciascuno nelle liste elettorali del Comune della loro rispettiva residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio**, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese.

## **LE CIVILE DI MILANO**

### **Sezione Prima Civile**

dice Unico Dott.ssa Baccolini


LA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.

iiaci, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano via impedimenti sopravvenuti partecipare all'udienza che si terrà il 27/09 avanti al Giudice dott.ssa Baccolini,

DELEGA

nella suddetta udienza che si terrà il 2 febbraio 2011 nel giudizio Issa Baccolini,





**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**  
**Giudice Unico Dott.ssa Baccolini**  
**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**NELLA CAUSA N. 80217/09 DEL R.G.**

Nell'interesse dell'interveniente sig. avvocato **Fausto Maniaci**, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano via Podgora n. 121b,

**CONCLUSIONI**

"Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

**previa rimessione alla Corte Costituzionale** delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e dedotte anche con l'atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

accertare e dichiarare il diritto fatto valere dall'attore - all'accoglimento del quale il qui interveniente ha interesse, essendo anch'egli cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza - **di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, ad. 1, secondo comma, ad. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, ad. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, ad. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, ad. 92, secondo comma, ad. 117, primo comma, e ad. 138 della Costituzione;**

in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il giudizio è promosso unicamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovi alla lesione del diritto di voto derivante dalla illegittimità della legge elettorale vigente, e pertanto con compensazione delle spese,

R.G. 80217/09

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere le avverse domande perche inammissibili, sotto i diversi profili evidenziati, ed infondate in fatto ed in diritto,

Conseguentemente respingere gli atti di intervento adesivo dipendente proposti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Milano,

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in data 3/11/09 Aldo Bozzi - premesso di avere sempre esercitato il proprio dovere civico di votare e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 - chiedeva, previa remissione delle questioni incidentali di costituzionalità della legge 21/12/2005 n. 270 introdotta a superamento delle l. n. 276/93 e n. 277/93 per la elezione al Senato ed alla Camera dei Deputati, di *"accertare e dichiarare il diritto dell'attore di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto alla elezione della camera dei Deputati, dal combinato disposto degli art. 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 Cost. e dell'art. 3 del Protocollo 1 della CEDO; quanto alle elezioni del senato della Repubblica, dal combinato disposto degli artt. 117, primo comma, art. 1 secondo comma, art. 2 e art. 48 secondo e quarto comma, ad. 58 primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione e dall'art. 3 del Protocollo 1 della CEDO; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa l'intangibilità del potere del presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92 secondo comma, ad. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione"*.

Lamentava parte attrice che a seguito delle modifiche della legge sulle elezioni del Senato e della Camera dei Deputati - introdotte con la l. n. 270/05 e che aveva trovato concreta applicazione nell'anno 2006 con la formazione della XV Legislatura e nell'anno 2008 con la formazione della XVI Legislatura - il diritto di voti() risultava gravemente limitato ed alterato nella sua efficacia e di avere interesse a che venisse accertato il diritto *"di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimità costituzionale del vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l' elezione della Camera dei Deputati, di cui al DPR 30 marzo 1957 n. 361 e del divo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, per l'elezione del senato della repubblica, come modificati ed integrati con la legge 21 dicembre 2005 n. 270"*.

Instaurato il contraddittorio, con unico atto difensivo depositato in data 9/2/2010, si costituivano La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno concludendo per una declaratoria di inammissibilità delle domande *"sotto diversi profili evidenziati, ed infondate in fatto e in diritto"*. Deduceva parte convenuta: a) l'inammissibilità delle domande per carenza di interesse e difetto assoluto di giurisdizione, in quanto volte a censurare atti politici non controllabili in sede giurisdizionale; b) la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate; c) interesse rappresentato da parte attrice doveva trovare lo specifico rimedio nella possibilità *"che il corpo elettorale si pronunzi sulla vigente legge elettorale nella sede del referendum popolare indetto per deliberarne l'eventuale abrogazione ..."*.

Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 2/2/2011.







Nelle more del giudizio MANIACI FAUSTO + 24, come in epigrafe identificati, intervenivano volontariamente depositando autonome comparse, aderendo alla posizione processuale ed alle conclusioni rassegnate da parte attrice.

All'udienza del 2/2/2011 le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate, e su richiesta veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 quinquies cpc, previa concessione del termine ridotto per il deposito di comparsa conclusionale.

All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 16/3/2011 la causa veniva rimessa in decisione.

L'attore quale elettore iscritto alle liste elettorali del Comune di Milano ( doc. 1 ) ha dedotto a sostegno della domanda di merito che con l'entrata in vigore della l. n. 270/05, e segnatamente nelle elezioni del 2006 per la XV Legislatura e del 2008 per la XVI Legislatura, non aveva potuto esercitare il diritto di esprimere la preferenza *"ancorché fosse garantito dalla Costituzione che agli artt. 56 primo comma e 58 primo comma stabilisce che il voto deve avvenire a suffragio universale e diretto. Il suffragio deve essere diretto cioè essere espresso direttamente ( elettorato attivo ) e ricevuto direttamente ( elettorato passivo ). Altrimenti il suffragio non sarebbe diretto"* ( comparsa conclusionale pag. 2 e ss. ), con conseguente violazione del criterio di proporzionalità fra i voti espressi e la rappresentatività e così basando la propria tesi difensiva sul contrasto del sistema a liste bloccate con i principi costituzionali di libertà di voto e di suffragio diretto nonché con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

Sulla base di tali presupposti parte attrice nel presente giudizio ha inteso chiedere l'accertamento *"della pienezza del proprio diritto di voto"*, diritto che deduce essere già stato leso nelle ultime elezioni politiche in quanto limitato nella sua espressione dal nuovo sistema elettorale ( sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza , elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi senza possibilità per l'elettore attivo di indicare le preferenze ) delineato da legge affetta da profili di criticità costituzionale.

Trattasi quindi di azione, nella prospettiva difensiva dell'attore e degli intervenuti, volta ad ottenere l'accertamento del diritto politico di esercitare un voto libero e diretto nelle forme indicate dalla Carta Costituzionale e che la l. n. 270/05 - proprio perché in contrasto con una pluralità di disposizioni costituzionali - ha leso e continuerebbe a ledere nella sua esplicazione.

Parte convenuta ha lamentato il difetto di giurisdizione invocando il principio di autodichia di ciascuna Camera previsto dall'art. 66 Cost. e così richiamando - per affermare il difetto assoluto di controllo da parte dell'A.G. in materia elettorale - quanto indicato dalle ss.uu. della Corte di Cassazione ( n. 9158/08 ) laddove si è previsto che *"proprio facendo leva su questa disposizione, attuativa del principio di autodichia delle Camere, espresso dall'art. 66 cost., questa corte ha già avuto modo di affermare che ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative*





*all'ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio di dette Camere, restando Così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento*

Invero, il principio invocato riguarda solo le fasi operative ed attrattive della legge elettorale nella prospettiva di un sindacato di validità e regolarità delle operazioni elettorali demandato a ciascun ramo del Parlamento mentre nel presente giudizio, come già osservato, l'oggetto è diverso poiché riguarda esclusivamente il dedotto contrasto fra la legge elettorale di riferimento e l'esercizio del diritto di voto dell'elettore nei termini costituzionalmente garantiti e, quindi, un contenzioso su posizioni soggettive nella fase pre-elettorale.

Il riferimento alla sentenza Cass. ss. uu. n. 9152/08, quindi, appare essere erroneo e parimenti superfluo, per quello che in questa sede interessa, è il richiamo formulato da parte attrice all'art. 44 della legge n. 69/09 poiché trattasi di mera previsione di una delega legislativa al Governo ( proprio per conferire all'AGA la giurisdizione esclusiva anche per gli atti preparatori del procedimento elettorale ) ed in quanto tale non certo idonea a modificare il tessuto normativo vigente.

Più pertinente è il recente intervento della Corte Costituzionale ( sentenza n. 236/2010 ) che, per quanto riguarda il procedimento in materia elettorale, ha distinto quello preparatorio alle elezioni nel quale è *"inclusa la fase dell'ammissione di liste e di candidati.."* da quello *"elettorale comprendente le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti. Gli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni come l'esclusione di liste e di candidati, debbano essere impugnati immediatamente al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale"*.

Ed è proprio per garantire la piena attuazione di tale tutela ( sul punto cfr. anche ordinanza 16/2/2011 del Consiglio di Stato sez. V giurisdizionale con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sull'impossibilità del AGA di accertare nelle controversie elettorali l'eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale ) che deve riconoscersi la giurisdizione di questo Tribunale a giudicare sull'azione di accertamento esperita.

La natura del diritto azionato ex art. 100 cpc non implica l'attuale verificarsi della lesione essendo sufficiente l'incertezza oggettiva sull'esatta portata del diritto politico e costituendo la sua rimozione un risultato utile, conseguibile dalle parti interessate solo con l'intervento dell'A.G. ( Cass. sez. II civ. n. 13556/08 contra Cass. sez. II civ. n. 11870/04 ).

La considerazione che la prospettazione di incostituzionalità della normativa di riferimento sia la sola ragione della proposizione della domanda di merito non depone necessariamente per una coincidenza tra il petitum del giudizio principale e la questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/53 ( Corte Cost. ordinanza n. 39/09 ).

*Ally*

Nel presente giudizio il diritto politico, di cui si chiede l'accertamento, è di derivazione costituzionale e parte attrice e gli intervenuti lamentano essere stato esercitato dall'entrata in vigore della L. n. 270/05 secondo modalità che vengono reputate limitative poiché riconducibili a profili di illegittimità costituzionale della normativa vigente, caratterizzata da un premio di maggioranza collegato alla soppressione del voto di preferenza e senza la previsione dell'autonomo raggiungimento della soglia, e ciò nonostante la formale preferenza da parte dell'Assemblea Costituente del sistema elettorale proporzionale.

La discussione sulla legittimità costituzionale dell'attuale legge elettorale - seppur strumentalmente - è stata introdotta in via incidentale ai sensi dell'art. 23 della L. n. 87/53 e non esaurisce la controversia di merito, che ha portata più ampia in quanto introdotta mediante la formulazione di una domanda di accertamento suscettibile di accoglimento soltanto previa caducazione di disposizioni della legge n. 270/05 ( Corte Cost. sentenza n. 270/2010; Corte Costituzionale sentenza n. 349/85; Corte Costituzionale sentenza n. 59/57 ).

L'attore e gli intervenuti lamentano profili di criticità costituzionale della L. n. 270/05 sotto il profilo della sua irragionevolezza per avere introdotto un meccanismo che non rispetta il principio della effettiva rappresentatività del corpo elettorale ed, in particolare, sono stati dedotti:

- > l'incostituzionalità degli artt. 1, 4, Il comma e 59 DPR n. 361/57 come modificato dalla L. n. 270/05 laddove prevedono l'assegnazione dei seggi sulla base dell'ordine di lista e con il premio di maggioranza, la non conoscenza del nome del candidato che non appare più nella scheda consegnata all'elettore e la possibilità per l'elettore di esprimere solo un voto di lista;
- la violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza del voto di tutti i cittadini ( l'art. 48 Cost. ) per la elezione dei componenti della Camera dei Deputati laddove viene stabilito un quoziente elettorale nazionale di maggioranza ed un quoziente elettorale nazionale di minoranza con una complessa procedura di trasformazione dei voti in seggi e l'attuazione attraverso un meccanismo ( laddove la coalizione di liste non abbia raggiunto 340 seggi ) che altera l'uguaglianza dei voti espressi da ciascun elettore, a seconda che appartenga al quoziente elettorale di maggioranza o di minoranza;
- > la violazione dell'art. 58 Cost. delle disposizioni per la elezione del Senato laddove è previsto che le candidature siano presentate dai partiti o gruppi politici e non più dal singolo cittadino con voto solo di lista ed assenza di indicazione nella scheda elettorale del nome del candidato;
- > la violazione degli artt. 92 e 138 Cost. dell'art.14/bis DPR n. 361/57 modificato dalla L. n. 270/2005 per violazione del principio di ragionevolezza delle prerogative del Capo dello Stato.

Riconosciuta l'oggettiva rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via

incidentale ai fini della decisione della controversia di merito introdotta, deve a contrario affermarsi la

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Oly', located in the top right corner of the page.

loro manifesta infondatezza.

L'attore e gli intervenuti, con sottili argomentazioni, hanno fondato le eccezioni di legittimità sul contrasto del sistema a liste bloccate con i principi costituzionali di libertà del voto ( e con la previsione di un suffragio universale e diretto ) e ciò sulla premessa della preferenza da parte della Carta Costituzionale per il sistema elettorale proporzionale, previsione che sarebbe riscontrabile in senso sostanziale negli artt. 1 e 48 Cost. ed in altre norme costituzionali che richiedono la presenza della rappresentatività delle minoranze.

Premessa, invero, non dimostrata e non adeguatamente sorretta dall'interpretazione che la dottrina maggioritaria offre sulla portata effettive delle norme costituzionali richiamate.

Come già rilevato da questo Tribunale ( ordinanza in data 3-6/11/08 proc. n. 22017/08 R.G. est. Marangoni ) *"il principio di libertà del voto costituzionalmente previsto risulta nella dottrina costantemente ricondotto al divieto di porre in essere condotte atte a costringere l'elettore a votare in un determinato modo, ad astenersi dalla votazione o comunque ad influire sulla manifestazione del voto limitando la libertà dell'elettore (v. artt. 97 e 98 Dpr. 361/57), ipotesi alle quali non pare riconducibile il sistema delle liste bloccate che di per se stesso — a prescindere da valutazioni di ordine più strettamente politico sulla preponderanza del ruolo dei partiti nell'ambito della costituzione materiale — costituisce una modalità di selezione delle candidature che presenta limiti e difetti, così come — sotto altri aspetti — l'alternativa sistema delle preferenze"*.

Anche il suffragio diretto è concepito in dottrina con un significato diverso da quello prospettato dall'attore e dagli intervenuti posto che esprime esclusivamente il principio che gli elettori sono chiamati ad eleggere senza intermediari i deputati, così contrapponendosi a sistemi elettorali di secondo grado e quindi diversi da quelli per cui è causa, in cui gli elettori eleggono i componenti di un collegio più ristretto che successivamente designa i titolari dell'ufficio.

Come riconosciuto dalla stessa parte attrice l'Assemblea Costituente, all'esito di un lungo dibattito, si era orientata per non inserire nella Carta Costituzionale principi in tema di leggi elettorali per lasciare al legislatore discrezionalità nella materia in relazione all'evoluzione del contesto storico e politico.

Deve, infine, osservarsi che sono ampiamente condivisibili le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale di Milano ( ordinanza sopra cit. ) sul problema dell'ammissibilità delle questioni di costituzionalità prospettate in ragione della specificità propria della legge elettorale " e delle particolari problematiche che limitano oggettivamente il controllo di costituzionalità delle sue norme, tenuto conto del costante orientamento della stessa Corte costituzionale (a partire dalla seni, 29/87) che, in sede di sindacato di ammissibilità delle richieste di referendum in materia, ha formulato il criterio della c.d. autoapplicatività della disciplina di risulta, per cui — in sostanza - gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto

*teorica, di paralisi di funzionamento eventualmente derivante dall'eliminazione di una norma tale da incidere direttamente sul piano della concreta operatività del sistema elettivo".*


La valutazione del profilo di ammissibilità deve essere riconosciuta anche al Giudice remittente risultando oggettivamente dubbio, nella fattispecie per cui è causa, se l'eventuale declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni della legge elettorale possa consentire alla norma residua di garantire il funzionamento del sistema elettivo a garanzia dell'espletamento delle successive consultazioni.

Tali considerazioni sono pertinenti anche con riferimento all'art. 3 del Protocollo 1 della CEDU che riguarda diritti fondamentali ( diritto di voto e di candidarsi alle elezioni quali libere espressioni del popolo nella scelta del corpo legislativo ) seppur non assoluti e che non impedisce che gli ordinamenti degli Stati contraenti sottopongano l'esercizio del diritto di voto e la eleggibilità a specifiche condizioni. La genericità delle argomentazioni dedotte da parte attrice e dagli intervenuti sul punto con riferimento al protocollo CEDU quanto allo scopo legittimo perseguito dalla legge elettorale italiana, alla previsione di mezzi sproporzionati ed allo svuotamento di effettività dei diritti, esime il Tribunale da ogni ulteriore valutazione.

La dedotta violazione del principio di ragionevolezza dell'art. 14/bis per violazione degli artt. 92 e 138 Cost. comportante " *la lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica in ordine alla libera scelta del Presidente del Consiglio*" ( pag. 9 dell'atto introduttivo di parte attrice ) è irrilevante con riferimento alla domanda di accertamento richiesta dall'attore e dagli intervenuti quali elettori.

Conclusivamente, valutata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, ed accertato l'intervenuto esercizio del diritto di voto da parte dell'attore e degli intervenuti in conformità alla legge vigente, le domande formulate devono essere rigettate poiché infondate.

La natura della controversia, la peculiarità dei diritti fatti valere in giudizio e l'acceso dibattito che l'entrata in vigore della l. n. 270/05 ha determinato anche in sede istituzionale fanno ritenere sussistenti i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'C. M.' or similar, written in a cursive style.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta le domande formulate da Aldo Bozzi e dagli intervenuti;
- b) dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano il 16/3/2011

IL GIUDICE  
dott. SERENA BAGCOLINI



\_12 E  
\* 18 APR, 2011 \*

Ante RIO

FATTO VISO

IL.....

PA.....